

REGOLAMENTO DELLA SCOLA PROFESSIONALE PER L'ACCESSO E L'AGGIORNAMENTO ALLA PROFESSIONE FORENSE DEL MOLISE

ART.1

La Scuola ha per oggetto la istituzione di corsi per la formazione professionale di laureati in Giurisprudenza, finalizzati all'accesso alla professione forense, nonché la istituzione di corsi per l'aggiornamento professionale degli Avvocati.

ART.2

La Scuola è retta dal Consiglio di Amministrazione, nominato nel modo previsto dall'art.5 dell'atto costitutivo.

Esso ha il compito di prendere ed attuare tutte le decisioni necessarie al funzionamento della Scuola.

ART.3

I docenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, che li sceglie secondo quanto previsto dall'art.7 dell'atto costitutivo, tra Avvocati, professori ordinari, straordinari, associati, ricercatori, magistrati ed altri esperti in materie giuridiche, che si dichiarino disponibili a svolgere l'incarico.

ART.4

Costituiscono materie di insegnamento: diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto processuale civile e ordinamento giudiziario, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto comunitario, diritto minorile, diritto ecclesiastico, deontologia, ordinamento forense, informatica giuridica e giudiziaria, tecniche di comunicazione scritta ed orale, tecniche di relazione e di rappresentanza del cliente, tecniche di mediazione e negoziazione, tecniche di aggiornamento professionale, inglese giuridico, principi di psicologia, servizi di cancelleria.

Le materie di insegnamento verranno trattate per moduli e secondo una programmazione che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ogni anno.

I corsi seguiranno metodi didattici che prevedono: le lezioni, le esercitazioni (nozionistiche / addestrative e per le soluzioni di problemi) e le simulazioni (addestrative e di ruolo).

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento professionali, essi saranno suddivisi in: azioni formative ed azioni di affiancamento professionale.

ART.5

Il Consiglio di Amministrazione -sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso- determinerà, all'inizio di ogni anno, l'entità del contributo di iscrizione, nonché il numero dei posti disponibili, stabilendo termini e modalità per l'accesso.

Costituisce titolo preferenziale per l'iscrizione al corso l'essere iscritti nel registro praticanti degli Ordini di Campobasso e Larino, con ulteriore preferenza per coloro che non hanno conseguito ancora il certificato di compiuta pratica.

Gli allievi ammessi al corso avranno diritto di frequentarlo sino al suo completamento.

In ogni caso, gli allievi avranno l'obbligo della frequenza per un minimo di almeno due terzi del monte ore stabilito.

ART.6

Il contributo di iscrizione dovrà essere corrisposto dagli allievi all'atto della loro iscrizione al corso, secondo le modalità stabilite.

ART.7

Al termine del corso, la Scuola rilascerà un attestato di frequenza, sempre che sia stato rispettato l'obbligo di frequenza stabilito nel precedente articolo 5.